



ORIGINALE

**DELIBERAZIONE n. 5/2018  
DELL'ASSEMBLEA GENERALE**

**OGGETTO:** decisione in merito ai ricorsi presentati avverso la deliberazione del Comitato Amministrativo n. 141/2017 in materia di anagrafe

Il giorno **25/01/18** alle ore **20.30**, a Tre Ville, nella sede della Comunità delle Regole di Spinale e Manez, si è riunita l'Assemblea Generale.

Sono **presenti** i signori:

- *Cerana Luca* Presidente
- *Pretti Daniela*
- *Fedrizzi Luigi*
- *Troggio Marco*
- *Bolza Daniele*
- *Bertolini Piero*
- *Aldrighetti Marcello*
- *Aldrighetti Olimpia*
- *Cerana Fortunato*
- *Paoli Franco*
- *Cimarolli Paolo*
- *Ballardini Mauro*
- *Floriani Edoardo*
- *Castellani Renzo*
- *Giovanella Alberto*
- *Simoni Cristian*
- *Leonardi Leonardo*
- *Gatti Franco*
- *Leonardi Emanuela*
- *Ballardini Stefano*
- *Simoni Ivan*
- *Bertolini Onorio* Vicepresidente
- *Simoni Giovanni*
- *Simoni Bruno*

Risultano **assenti** i signori: Ballardini Elio (giustificato)

Partecipa alla riunione il Segretario dott. Giuseppe Stefani.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita l'Assemblea Generale a deliberare in merito all'oggetto.

**OGGETTO:** decisione in merito ai ricorsi presentati avverso la deliberazione del Comitato Amministrativo n. 141/2017 in materia di anagrafe.

In relazione a quanto previsto all'art. 19, quarto e quinto paragrafo, dello Statuto della Comunità delle Regole, il presente provvedimento concerne l'interpretazione di norme statutarie in materia di anagrafe.

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, nel gennaio 2017 è stato effettuato l'aggiornamento dell'Anagrafe di Regola, contenente l'elenco nominativo di tutti i regolieri e di cui è responsabile il Presidente ai sensi dell'art. 12, n. 7, dello Statuto.

Con detto aggiornamento è stato iscritto nell'Anagrafe anche il sig. Ro.S., residente a Montagne con nucleo familiare unipersonale, anche sulla base delle specifiche informazioni date in merito dai membri rappresentanti di Montagne dell'apposita commissione consultiva nominata dall'Assemblea Generale.

L'Anagrafe di Regola, così aggiornata, è stata pubblicata per tutto il mese di febbraio 2017 all'albo telematico e agli albi fisici della Comunità delle Regole (prot. 335/2017).

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto chiunque, per sé o per gli altri, entro il 15 marzo di ogni anno può ricorrere al Comitato Amministrativo "contro indebite iscrizioni, cancellazioni o variazioni" dell'Anagrafe di Regola. Avverso la decisione del Comitato, entro quindici giorni dalla notifica, è ammesso ricorso all'Assemblea Generale, che decide definitivamente.

Il 13 febbraio 2017 (prot. 426/2017) il sig. Re.S., regoliere residente a Montagne, ha presentato ricorso contro l'iscrizione nell'anagrafe del sig. Ro.S., affermando che lo stesso "dimora a Montagne solamente nei fine settimana, pertanto solo saltuariamente".

Il Comitato Amministrativo, con deliberazione n. 141/2017 del 20 luglio 2017 adottata a maggioranza, ha respinto detto ricorso. Detto provvedimento è stato notificato ai diretti interessati il 7 agosto 2017.

Avverso tale decisione del Comitato Amministrativo sono stati presentati due diversi ricorsi all'Assemblea Generale, entrambi tempestivi:

- il primo da parte del medesimo sig. Re.S. di cui sopra (ricorrente originario), presentato l'8 agosto 2017 (prot. 2326/2017);
- il secondo da parte del sig. Z.C., regoliere di Ragoli, presentato il 22 agosto 2017 (prot. 2505/2017).

All'art. 4 dello Statuto è previsto che "sono regolieri e quindi aventi diritto ai benefici previsti dal punto b) dell'art. 2, a condizione che dimorino, con la famiglia in uno dei tre Comuni per non meno di quattro mesi consecutivi nell'anno solare, computando anche la frazione contigua di dimora dell'anno precedente: a) tutti i cittadini oriundi purché residenti nel territorio dei tre Comuni con l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione stabile".

Inoltre, all'art. 3 del Regolamento allo Statuto (approvato dall'Assemblea Generale con deliberazione n. 5/1997 e successivamente modificato con deliberazione n. 9/1998) è previsto che "l'esercizio dei diritti di Regola viene sospeso quando non viene assicurata una permanenza di quattro mesi continuativi da parte di tutto il nucleo familiare".

Infine, in relazione all'acquisto dei diritti di regola da parte di un soggetto dopo trent'anni di permanenza ininterrotta e residenza in uno dei tre ex Comuni di Ragoli, Preore e Montagne, all'art. 2, lett. c), del Regolamento allo Statuto è previsto che la residenza debba risultare, oltre che dai registri anagrafici del Comune di Tre Ville (dei tre ex Comuni in precedenza alla fusione), "anche dalla situazione di fatto in quanto gli interessati devono essere presenti in maniera stabile, costante e duratura così da poter essere considerati del tutto integrati nella Comunità in tutti i suoi aspetti sociali, culturali ed economici". Tale previsione, analogicamente, può essere estesa anche alla situazione di chi già sia regoliere al fine del mantenimento di detto status giuridico.

La commissione consultiva sopra citata, sentita in merito dal Presidente in data 6 marzo 2017, ha confermato che il sig. Ro.S. dimora a Montagne. Peraltro, come comunicato verbalmente al Presidente dallo stesso sig. Ro.S., quest'ultimo, per esigenze lavorative, soggiorna frequentemente fuori dal territorio della Comunità delle Regole.

Entrambi i ricorsi presentati avverso la deliberazione del Comitato Amministrativo n. 141/2017 prendono in considerazione le norme sopra citate argomentando contro l'iscrizione all'anagrafe del sig. Ro. S..

A seguito di un approfondito esame dei due ricorsi, si ritiene necessario respingerli, richiamando e facendo proprie le motivazioni illustrate nella deliberazione n. 141/2017 a sostegno del mancato accoglimento del ricorso originario.

### **L'ASSEMBLEA GENERALE**

- udita la relazione sopra riportata;
- esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- sentiti gli interventi di alcuni consiglieri, per il contenuto dei quali si rinvia al verbale di seduta;
- vista la L.P. 12/1960 "Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez";
- visto lo Statuto della Comunità delle Regole approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964;
- rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di consentire l'aggiornamento dell'Anagrafe di Regola entro il 31 gennaio prossimo;
- acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, espresso dal Segretario, e preso atto il presente provvedimento non ha alcuna rilevanza contabile e, pertanto, non è necessario acquisire il parere della Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 81, c. 1, del T.U.L.R.O.C., approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;

con voti favorevoli n. 24, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 24 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano,


### **DELIBERA**

1. di non accogliere, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, i ricorsi presentati dal sig. Re.S. (prot. 2326/2017) e dal sig. Z.C. (prot. 2505/2017) avverso la deliberazione del Comitato Amministrativo n. 141/2017 in materia di Anagrafe di Regola, richiamando e facendo proprie le motivazioni illustrate in detto provvedimento a sostegno del mancato accoglimento del ricorso originario;
2. di evidenziare che, conseguentemente, il sig. Ro.S., residente a Montagne, rimane iscritto nell'Anagrafe di Regola senza condizione e che, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, la decisione dell'Assemblea Generale relativa a ricorsi presentati in materia anagrafica è definitiva;
3. di notificare il presente provvedimento al diretto interessato nonché ai due ricorrenti;
4. di incaricare il Presidente e gli uffici, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto necessario per il buon esito della pratica;
5. di dichiarare, con voti favorevoli n. 24, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 24 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di consentire l'aggiornamento dell'Anagrafe di Regola entro il 31 gennaio prossimo;
6. di evidenziare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici per la Regione Trentino Alto Adige, di cui alla L. 1766/1927.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente**  
Luca Cerana

**Il membro anziano**  
Bruno Simoni



**Il Segretario**  
Giuseppe Stefani

### ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez e dell'art. 79 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005:

- a) la presente deliberazione è **esecutiva dal 25/01/2018**, in quanto è stata dichiarata immediatamente esecutiva;
- b) copia della presente deliberazione è **pubblicata** all'albo telematico e agli albi fisici a disposizione della Comunità delle Regole per dieci giorni consecutivi **dal 30/01/2018 al 09/02/2018**.



**Il Segretario**  
dott. Giuseppe Stefani